



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 3/11/2015 (pervenuta con Raccomandata AR il 7/12/2015) integrata con Pec il 22/12/2015 (pervenuta in pari data), con la quale il dr CANTELMO Bartolomeo nato a Vairano Patenora (CE) il 27/10/1955, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Vairano Patenora (CE), ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione B del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di "OCC Vairano Patenora", organismo del Comune di Vairano Patenora (CE), con sede legale in Vairano Patenora (CE), cap 81058, Via Roma n. 30, CF 80009750615, P.IVA 001762970617, sito web www.occvairanopatenora.it, pec occvairanopatenora@pec.it;

verificato il possesso, da parte di " OCC Vairano Patenora", organismo del Comune di Vairano Patenora (CE), dei seguenti requisiti:

-individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Dott.	LENTI	Ciro	Pulsano(TA)	01/06/1958
-------	-------	------	-------------	------------

-possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;

-regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;

- sede legale sita in: Vairano Patenora (CE) , cap 81058, Via Roma n. 30

- sede dell'organismo sita in: Vairano Patenora (CE) , Via Roma n. 30, cap 81058, pec occvairanopatenora@pec.it ;

-Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Dott.	CUCCO	Vincenzo	Caserta	24/05/1966
2.	Dott.ssa	DE ROSA	Caterina	Santa Maria Capua Vetere(CE)	09/07/1966
3.	Dott.ssa	DI RIENZO	Immacolata	Capua(CE)	01/09/1973
4.	Dott.	SANTABARBARA	Antonio	Piana di Monteverna(CE)	29/05/1959
5.	Dott.ssa	SENESE	Maria Teresa	Capua(CE)	06/07/1979

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

DISPONE

l'iscrizione di " OCC Vairano Patenora", organismo del Comune di Vairano Patenora (CE) , con sede legale in Vairano Patenora (CE) , cap 81058, Via Roma n. 30, CF 80009750615, P.IVA 001762970617, sito web www.occvairanopatenora.it , pec occvairanopatenora@pec.it , nella SEZIONE B del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014, al numero progressivo 17.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

Si precisa che l'iscrizione dell'istante nel registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non preclude all'amministrazione di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri relativi alla funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare che ciascun organismo svolga l'attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, li 21-1-2016

p. IL MAGISTRATO DELEGATO

Adele VERDE
